



## ***Riepilogo della normativa specifica per i Montascale***

### **LEGGE 13/89**

La prima legge italiana emessa riguardante specificatamente l'abbattimento delle barriere architettoniche è stata la "LEGGE 13/89" che ha previsto la possibilità di attingere ad uno speciale fondo, stanziato e rinnovato annualmente, attraverso una domanda al Comune di residenza.

Il finanziamento dipende dall'importo complessivo dei lavori e può andare da una copertura totale (fino a cinque milioni) a percentuali variabili con l'aumentare dell'importo.

Inoltre, alcune ASL applicano il principio della "riconducibilità" su alcuni apparecchi saliscala presenti nel Nomenclatore Tariffario, finanziando l'importo pari al prezzo di questi ultimi; la differenza resta a carico dell'utente.

### **DM 236/89**

La legge 13/89 ha trovato nel DM 236/89 il suo regolamento di attuazione; all'interno del DM 236/89 si ritrovano per la prima volta le definizioni di servoscala e di piattaforma elevatrice e le prescrizioni di massima per quanto riguarda la sicurezza.

Il DM 236/89, pur non essendo una vera e propria normativa tecnica, fornisce alcune prescrizioni circa i dispositivi di sicurezza e definisce in modo preciso lo scopo dei montascale e delle piattaforme elevatrici quali mezzi per rendere ACCESSIBILI e VISITABILI gli edifici privati di nuova costruzione, gli edifici di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione, la ristrutturazione di edifici privati e gli spazi esterni di pertinenza degli edifici precedentemente menzionati.

Per montascale/servoscala e piattaforma elevatrice si intendono apparecchiature atte a consentire, in alternativa all'ascensore o alla rampa inclinata, il superamento di un dislivello a persone con ridotta o impedita capacità motoria.

### **LEGGE 46/90**

La legge 46/90 dà prescrizioni circa i requisiti necessari per la realizzazione, secondo i criteri di sicurezza e buona tecnica, di impianti classificandoli in classi dalla lettera a) alla lettera g).

La Grimas è abilitata alla realizzazione di impianti così come classificati alla lettera f), cioè: impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili.

### **UNI 9801**

Il 23/07/91 è stata ratificata la normativa UNI 9801, che stabilisce i REQUISITI DI SICUREZZA per i montascale.

### **89/392/CEE**

La DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE è stata pubblicata in Italia in data 06/09/96 (recepita con DPR 459 del 04/07/96); dal 01/01/97 rende obbligatoria la marcatura delle "macchine" e quindi dei prodotti commercializzati dalla Grimas con il marchio CE.

### **89/336/CEE**

La direttiva sulla COMPATIBILITÀ' ELETTRROMAGNETICA 89/336/CEE è stata pubblicata in Italia in data 09/12/92 (recepita con DL 476 del 04/12/92); è divenuto obbligatorio il rispetto di quanto prescritto dal 01/01/96. La Grimas fornisce per i propri prodotti commercializzati tale attestato di conformità.

### **ISO 9386/2**

In campo internazionale è in inchiesta pubblica la norma ISO 9386/2 che sarà adottata come base e che potrebbe essere recepita dal CEN per la redazione di una nuova norma armonizzata per i montascale nell'ambito della comunità europea.

### **DPR 503/96**

In Italia è stato pubblicato in data 27/09/96 il DPR 503 del 24/07/96 che definisce le "norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" tale DPR per quanto ci riguarda non fa altro che confermare la piena attualità e validità del DM 236/89 e ne riporta in appendice il testo integrale.

### **RIEPILOGO**

La DIRETTIVA MACCHINE 89/392/CEE è allo stesso tempo norma e legge e deve essere seguita. I prodotti che la Grimas commercializza rientrano in tale direttiva anche se in maniera diversa e con peso diverso.

I montascale sono macchine per le quali un costruttore può autocertificarsi in quanto vengono classificate come macchine generiche.

La Grimas oggi è in perfetta regola su ciascuna linea di prodotto dell'attuale commercializzazione e rilascia, per ciascuna macchina prodotta, la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' CE: tutte le macchine che escono dalla Grimas sono **MARCATE CE**.

Quanto riportato negli esempi fa ricadere sul costruttore la piena responsabilità di AVER DICHIARATO IL FALSO con tutte le implicazioni legali del caso.

Dal 01/01/97 potranno essere immessi sul mercato o "messe in servizio" solo le macchine dotate di marcatura CE.

### **SIGNIFICATO DEL MARCHIO CE**

Il significato del marchio CE è quello di permettere all'acquirente di essere sicuro circa il prodotto acquistato; un prodotto marcato CE indica quindi che questo è stato realizzato nel rispetto di quanto prescritto in ambito comunitario, circa la sicurezza.

La direttiva seguita per rendere il prodotto sicuro, deve essere espressamente citata nella dichiarazione di conformità, nella quale viene dichiarato di averla rispettata integralmente.